



Università di Foggia

Scienze Mediche e Chirurgiche

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTER FOR RESEARCH AND INNOVATION IN MEDICINE (CREATE)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Indice

TITOLO I – Costituzione e finalità.....	pag. 2
Art. 1 – Denominazione e Sede	pag. 2
Art. 2 – Finalità	pag. 2
Art. 3 – Soggetti afferenti	pag. 2
Art. 4 – Gestione del Centro.....	pag. 2
Art. 5 – Logo	pag. 2
TITOLO II – Organi del Laboratorio	pag. 3
Art. 6 – Organi.....	pag. 3
Art. 7 – Responsabile Scientifico del Centro	pag. 3
Art. 8 – Consiglio della Ricerca	pag. 4
Art. 9 – Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca del Laboratorio Unico Dipartimentale.....	pag. 4
Art. 10 – Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto	pag. 5
Art. 11 – Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio.....	pag. 5
TITOLO III – Risorse	pag. 5
Art. 12 – Risorse umane	pag. 5
Art. 13 – Risorse finanziarie.....	pag. 5
Art. 14 – Risorse strumentali.....	pag. 5
TITOLO IV – Regole generali.....	pag. 6
Art. 15 – Accesso al Centro	pag. 6
Art. 16 – Utilizzo della strumentazione del Centro	pag. 6
Art. 17 – Regole di comportamento	pag. 7
TITOLO V – Rapporti con enti ed organismi esterni	pag. 7
Art. 18 – Collaborazioni esterne.....	pag. 7
TITOLO VI – Disposizioni finali.....	pag. 8
Art. 19 – Entrata in vigore del Regolamento	pag. 8
Art. 20 – Modifiche del Regolamento	pag. 8
Art. 21 – Rinvio a norme	pag. 8

TITOLO I – Costituzione e Finalità

Articolo 1 (Denominazione e Sede)

È istituito, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 25/07/2024, il “Centro per la Ricerca e l’Innovazione in Medicina”, il cui acronimo è “CREATE” e che in inglese sarà denominato “Center for REsearch and innovATion in medicinE” (CREATE), d’ora innanzi definito “Centro”.

Il Centro ha sede presso il Centro di Ricerche Biomediche “Emanuele Altomare” dell’Università degli Studi di Foggia, così come previsto dalle planimetrie allegate al presente Regolamento (all.1), e si avvale delle strumentazioni, degli spazi e delle risorse attribuite dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche al Laboratorio Unico Dipartimentale.

Articolo 2 (Finalità)

Il Centro opera per garantire ai propri utenti lo sviluppo della ricerca biomedica dalle scienze di base alla ricerca clinica mediante la fornitura di spazi dedicati, nonché di attrezzature, percorsi di formazione e risorse a gestione comune.

Il Centro sostiene ed incentiva la partecipazione dei propri docenti e ricercatori a bandi di ricerca competitiva nazionali ed internazionali e mette a disposizione *know-how* scientifico, supporto tecnico-strumentale e personale.

Infine, il Centro svolge attività di supporto alla didattica dei corsi di laurea, dei corsi di formazione, dei master e di altri percorsi di alta formazione nell’area delle discipline sanitarie, riferibili all’Università degli Studi di Foggia o ad altri enti di alta formazione con cui è in vigore opportuna convenzione.

Articolo 3 (Soggetti afferenti)

Afferiscono al Centro i gruppi di ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, così come individuati dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 1305/2023 (prot. n. 69809 – II/8 del 28.12.2023) e successive eventuali modificazioni.

Articolo 4 (Gestione del Centro)

La gestione tecnico-scientifica del Centro è assicurata dagli Organi del Centro di cui al Titolo II.

Il Centro non ha personalità giuridica autonoma. Tutte le attività amministrative e negoziali che fanno riferimento ad esso sono di competenza del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia.

La gestione amministrativa e finanziaria del Centro viene svolta dalle strutture amministrativo-contabili dei Dipartimenti di Area Medica dell’Università degli Studi di Foggia ed è disciplinata dalle normative vigenti, nonché dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 59/2022.

Articolo 5 (Logo)

Il Centro utilizza il logo istituzionale che sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche su proposta del Consiglio della Ricerca.

TITOLO II – Organi del Laboratorio

Articolo 6 (Organi)

Sono organi del Centro:

- Il Responsabile Scientifico.
- Il Consiglio della Ricerca.
- Il Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca del Laboratorio Unico Dipartimentale (RADRL).
- Il Responsabile tecnico con funzioni di Preposto.
- Il Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio.

Articolo 7 (Responsabile Scientifico del Centro)

Il Responsabile Scientifico del Centro è nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con proprio decreto, sentito il Consiglio della Ricerca, tra i docenti afferenti al Centro stesso.

Il Responsabile Scientifico svolge la sua attività a titolo gratuito, dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile.

In particolare, il Responsabile Scientifico:

- a) predispone il piano annuale delle attività e le richieste di spazi dei singoli gruppi di ricerca, sulla base delle attività svolte o programmate in relazione agli indirizzi fissati annualmente per la gestione e lo sviluppo del Centro dal Consiglio Scientifico;
- b) predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti, corredata di relativa documentazione;
- c) coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro, stabilendo opportune linee guida e regolamenti interni e vigilando sulla loro attuazione;
- d) coordina l'ordinato svolgimento delle attività didattiche che si svolgono all'interno dei laboratori del Centro e propone, con il supporto del personale tecnico, l'organizzazione di opportuni percorsi di formazione per il personale interno ai laboratori;
- e) propone al Consiglio della Ricerca l'acquisto di attrezzature e di materiale, anche bibliografico e informatico (es. software scientifici), necessari al funzionamento del Centro;
- f) coordina le attività del personale tecnico assegnato al Centro;
- g) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
- h) coordina, in accordo con le competenti strutture, le necessarie misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del personale addetto o frequentante le strutture del Centro;
- i) verifica che il personale tecnico assegnato ai laboratori adotti tutti gli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e verifica l'approvvigionamento e la gestione dei gas medicali;
- j) disciplina i rapporti tra gli utenti del Centro e regola gli accessi e l'utilizzo delle strumentazioni di laboratorio;
- k) informa periodicamente (almeno annualmente) il Consiglio della Ricerca circa le problematiche di gestione e l'andamento del Centro, svolgendo ogni altra funzione inerente alle sue responsabilità affidatagli dallo stesso Consiglio della Ricerca;
- l) previo parere del Consiglio della Ricerca, valuta le linee di sviluppo del Centro proponendo annualmente al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche il piano degli investimenti;
- m) ricopre il ruolo di Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca del Laboratorio Unico Dipartimentale (RADRL).

Articolo 8
(Consiglio della Ricerca)

Il Consiglio della Ricerca è presieduto dal Responsabile Scientifico del Centro ed è nominato con delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Sono membri del Consiglio della Ricerca:

- il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, o un suo delegato;
- il Delegato di Dipartimento alla Ricerca;
- un rappresentante per ogni gruppo di ricerca afferente al Centro;
- fino a due rappresentanti con elevato profilo scientifico, nominati dal Direttore del Dipartimento.

Il Consiglio della Ricerca è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni:

- a) individua le tematiche strategiche di ricerca;
- b) esprime un parere consultivo sul piano annuale delle attività;
- c) definisce le linee guida per lo svolgimento delle diverse attività didattiche che si svolgono all'interno del Centro;
- d) propone la ripartizione degli spazi e di altre risorse assegnate al Centro;
- e) formula proposte in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico-amministrativo;
- f) formula eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.

I rappresentanti dei gruppi di ricerca svolgono la loro attività a titolo gratuito, durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio della Ricerca è convocato dal Responsabile Scientifico, di norma, una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Responsabile Scientifico lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. La riunione del Consiglio della Ricerca può svolgersi in presenza, in via telematica o in modalità mista.

Il Consiglio della Ricerca è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Responsabile Scientifico.

Alle riunioni del Consiglio della Ricerca partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante e di supporto amministrativo all'Organo, una unità di personale amministrativo individuata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Articolo 9
(Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca del Laboratorio Unico Dipartimentale)

La disciplina relativa al Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca del Laboratorio Unico Dipartimentale (RADLR) è stabilita dal Regolamento di Ateneo per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (prot. n. 35297 – I/3 del 5.10.2020 – D.R. 1177/2020). Il Responsabile Scientifico del Centro ricopre d'ufficio il ruolo di RADLR.

Articolo 10
(Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto)

La disciplina relativa al Responsabile Tecnico con funzioni di Preposto è stabilita dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (prot. n. 35297 – I/3 del 5.10.2020 – D.R. 1177/2020).

Articolo 11

(Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio)

La disciplina relativa al Coordinatore del Servizio Tecnico preposto alla Gestione della Sicurezza e dei Rifiuti Speciali di Laboratorio è stabilita dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (prot. n. 35297 – I/3 del 5.10.2020 – D.R. 1177/2020).

TITOLO III – Risorse

Articolo 12

(Risorse umane)

Il Centro, per il suo funzionamento, si avvale dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico di laboratorio, degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei borsisti e dei collaboratori dei gruppi di ricerca che afferiscono al Centro, come disposto dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'assegnazione al Centro di personale tecnico di laboratorio.

Su proposta del Responsabile Scientifico, sentito il Consiglio della Ricerca, il Dipartimento stabilisce le modalità ed i termini delle attività di supporto che il personale afferente ad ogni gruppo di ricerca svolgerà per garantire il funzionamento generale del Centro.

Articolo 13

(Risorse finanziarie)

Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

- a) contributi dei singoli gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche a valere sui propri fondi, come stabilito annualmente dal Consiglio della Ricerca;
- b) contributo stabilito dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche a valere su fondi specifici che di volta in volta saranno identificati;
- c) contributi erogati da altri Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 18.

Articolo 14

(Risorse strumentali)

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro si avvale di tutte le attrezzature e strumentazioni presenti all'interno dei laboratori, sia quelle di proprietà del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche che eventuali altre attrezzature assegnate temporaneamente al Centro per scopi didattici, scientifici o dimostrativi. È cura del Responsabile Scientifico, coadiuvato dal personale tecnico di laboratorio, stilare e mantenere un inventario di tutti gli strumenti, in accordo con le normative vigenti.

Su proposta del Responsabile Scientifico, il Consiglio della Ricerca propone al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche l'acquisto delle nuove strumentazioni e la dismissione di quelle obsolete.

TITOLO IV – Regole generali

Articolo 15

(Accesso al Centro)

L'accesso al Centro e l'uso della strumentazione avvengono secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento, in quanto è severamente vietato l'ingresso al personale non autorizzato.

Il Responsabile Scientifico, d'intesa con il Consiglio della Ricerca, stabilisce le modalità di accesso agli ambienti del Centro e le modalità di utilizzo degli strumenti e, coadiuvato dal personale tecnico di laboratorio, vigila sul rispetto delle norme stabilite. Tali modalità dovranno essere definite ed approvate dal Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Hanno titolo ad accedere al Centro e ad utilizzare gli strumenti in esso presenti, secondo le modalità stabilite dal Responsabile Scientifico e dal Consiglio della Ricerca, i seguenti soggetti afferenti ai gruppi di ricerca che compongono il Centro:

- a) docenti;
- b) ricercatori;
- c) personale tecnico di laboratorio;
- d) assegnisti di ricerca;
- e) dottorandi di ricerca;
- f) specializzandi;
- g) borsisti;
- h) collaboratori dei gruppi di ricerca.

Ogni soggetto autorizzato a frequentare i laboratori del Centro dovrà essere dotato del cartellino di identificazione personale con indicazione del cognome, nome e ruolo della persona e dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile Scientifico o dal Preposto.

Per finalità didattiche, scientifiche e di ricerca potranno accedere ai laboratori del Centro, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico, i seguenti soggetti:

- a) docenti, ricercatori e personale esterni ai gruppi di ricerca che compongono il Centro;
- b) studenti, tirocinanti e partecipanti a corsi di formazione, master ed altri percorsi di alta formazione;
- c) visiting professors provenienti da università italiane o straniere.

Articolo 16 **(Utilizzo della strumentazione del Centro)**

Il Responsabile Scientifico, coadiuvato dal personale tecnico di laboratorio, coordina il funzionamento delle apparecchiature in dotazione al Centro, stabilendo regole e modalità di utilizzo e vigilando sulla loro attuazione.

Il Responsabile Scientifico, preliminarmente, valuta il possesso di adeguata qualificazione tecnico-scientifica degli utenti interni ed esterni al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche che richiedono l'utilizzo della strumentazione scientifica del laboratorio.

L'utilizzo degli strumenti da parte del personale esterno al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile Scientifico e soltanto se opportunamente affiancato dal personale interno al Centro adeguatamente formato all'utilizzo della strumentazione.

Articolo 17 **(Regole di comportamento)**

1. Ogni soggetto autorizzato a frequentare i laboratori del Centro è tenuto a rispettare le norme di buona pratica di laboratorio e di sicurezza sui luoghi di lavoro, svolgendo la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione nel rispetto dei luoghi e del lavoro altrui.

2. Tutti i soggetti che richiedono l'accesso ai laboratori del Centro, di cui al precedente art. 15, sono obbligati, preliminarmente, a fare formazione in merito alle regole di comportamento enunciate nel presente Regolamento, all'utilizzo degli strumenti ed alle norme di sicurezza, confrontandosi con il personale tecnico di laboratorio.
3. Prima di ogni operazione, è consigliato prendere visione delle schede di sicurezza dei prodotti che verranno utilizzati, con particolare riferimento ai simboli di pericolo, alle frasi di rischio (frasi R) e ai consigli di prudenza (frasi S).
4. Tutte le operazioni che prevedono l'uso di sostanze chimiche volatili, nocive, tossiche o cancerogene devono avvenire sempre sotto la cappa chimica con l'impiego degli adeguati DPI (guanti, mascherina, occhiali di protezione, etc.). Al termine delle operazioni, le stesse dovranno essere riposte in appositi spazi a loro destinati.
5. Ogni utente di laboratorio deve rispettare le norme igieniche generali e garantire ordine e pulizia all'ambiente di lavoro.
6. Lo smaltimento dei liquidi deve avvenire in accordo con le normative vigenti, non intasando o inquinando lavandini o ambienti.
7. I rifiuti prodotti durante le fasi lavorative devono essere correttamente smaltiti negli appositi contenitori contrassegnati.
8. È vietato lasciare inutilmente in funzione apparecchiature e strumentazioni varie. Al termine delle operazioni bisogna aver cura di spegnere la strumentazione e riporre tutto il materiale utilizzato negli appositi armadi o frigo.
9. In caso di malfunzionamento della strumentazione è obbligatorio sospenderne immediatamente l'utilizzo e segnalare il problema al personale tecnico competente, evitando opportunamente ogni tipo di intervento.
10. Gli esperimenti dovranno essere eseguiti indossando sempre un camice, anche monouso, e impiegando gli adeguati DPI.
11. In caso di utilizzo di specifici ambienti di laboratorio (stanza colture, stanza microscopia, etc.), è obbligatorio rispettare le avvertenze specifiche che saranno stabilite dal Responsabile Scientifico e dal personale tecnico di laboratorio.
12. In caso di prelevamento di bottiglie di solventi e/o acidi e basi dai rispettivi armadi, è obbligatorio l'utilizzo di appositi carrelli di sicurezza.
13. In caso di uscita dal laboratorio, è necessario rimuovere i guanti.
14. Tutti gli utilizzatori dei laboratori del Centro sono tenuti a collaborare con il Responsabile Scientifico ed il personale tecnico, segnalando eventuali anomalie rilevate.
15. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (prot. n. 35297 – I/3 del 5.10.2020 – D.R. 1177/2020).

TITOLO V – Rapporti con enti ed organismi esterni

Articolo 18

(Collaborazioni esterne)

I gruppi di ricerca afferenti al Centro, per il tramite del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, possono stipulare contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 59/2022, e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli stessi gruppi di ricerca possono stipulare, inoltre, contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la Gestione delle attività di Autofinanziamento e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli stessi gruppi di ricerca, infine, possono avvalersi di enti e consulenti esterni nazionali e internazionali sulla base di specifici accordi di collaborazione.

TITOLO VI – Disposizioni finali

**Articolo 19
(Entrata in vigore del Regolamento)**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data della delibera di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

**Articolo 20
(Modifiche del Regolamento)**

Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate, su proposta del Consiglio della Ricerca, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

**Articolo 21
(Rinvio a norme)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.